



sicurezza lavoro s.r.l.
Corso G. Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011 5778701 - Fax 011 5778777
info@sicurezzaalavoro.com
www.sicurezzaalavoro.com



Torino, 21 Ottobre 2009

CIRCOLARE n° 11/09-FB/GC

RLS – COMUNICAZIONE ALL'INAIL

Fino al 20 Agosto corrente anno era fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare all'INAIL il nominativo dell'RLS e poi di ripetere tale comunicazione ogni anno, entro il 31 marzo.

Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato tale normativa. È stato infatti eliminato l'obbligo della ripetizione annuale: ora viene infatti richiesto che, dopo la comunicazione iniziale, venga fatta un'ulteriore comunicazione (detta “comunicazione successiva”) solo ed esclusivamente in caso di variazione dell'RLS.

Di conseguenza:

1. I datori di lavoro che hanno già effettuato la comunicazione all'INAIL sulla base della precedente normativa, NON devono ripeterla come detto, dovranno invece inviare una nuova comunicazione solo quando eventualmente l'RLS dovesse cambiare (o fosse nel frattempo già cambiato).
2. I datori di lavoro che, pur essendo l'RLS presente, non avevano ancora presentato precedentemente la comunicazione, devono farlo nell'immediato.
3. I datori di lavoro nelle cui aziende non sia stato ancora eletto l'RLS NON devono inviare alcuna comunicazione. Quando – in futuro – l'RLS dovesse venir nominato, allora il datore di lavoro provvederà a comunicarlo all'INAIL.

Con l'occasione segnaliamo che:

- nelle aziende fino a 15 dipendenti, l'RLS è eletto fra i dipendenti;
- nelle aziende con più di 15 dipendenti, l'RLS è eletto entro la rappresentanza sindacale;
- il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'interferire in alcun modo nell'elezione dell'RLS. Può, anzi deve, solo informare i propri dipendenti di questo loro diritto;
- l'RLS non può essere anche RSPP o ASPP o Datore di Lavoro. Può invece essere anche componente della squadra di primo soccorso e/o della squadra antincendio;
- la formazione dell'RLS è a spese del datore di lavoro, il quale è tenuto a iscrivere l'RLS al corso di formazione appena venga a conoscenza dell'elezione;



sicurezza lavoro s.r.l.

- nelle aziende prive di RLS, la funzione verrà svolta da un tecnico esterno, denominato RLS territoriale, designato tramite accordi interconfederali (organizzazioni sindacali e padronali): si ritiene peraltro che ci sarà un lungo intervallo di tempo prima che tale disposizione si realizzi.

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.

Ing. Gerardo Carrillo